

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 13 febbraio 2012 — Budapesti Erőmű/Commissione

(Causa T-80/06 e T-182/09) ⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Mercato all'ingrosso dell'elettricità — Condizioni favorevoli concesse da un'impresa pubblica ungherese a taluni produttori di elettricità nel contesto di accordi per l'acquisto di energia elettrica — Decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, CE — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Aiuto nuovo — Criterio dell'investitore privato»)

(2012/C 89/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budapesti Erőmű Zrt (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: nelle cause T-80/06 e T-182/09, M. Powell, solicitor, C. Arhold e K. Struckmann, avvocati, nonché, nella causa T-182/09, A. Hegyi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: nelle cause T-80/06 e T-182/09, N. Khan, L. Flynn e K. Talabér Ritz, nonché, nella causa T-80/06, V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Nella causa T-80/06, domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione, notificata all'Ungheria con lettera del 9 novembre 2005, di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, CE, relativo all'aiuto di Stato C 41/2005 (ex NN 49/2005) — «Costi non recuperabili» in Ungheria, e, nella causa T-182/09, domanda diretta all'annullamento della decisione 2009/609/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa agli aiuti di stato C 41/05 concessi dall'Ungheria nel quadro degli accordi a lungo termine per l'acquisto di energia elettrica (GU 2009, L 225, pag. 53).

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti
- 2) La Budapesti Erőmű Zrt è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 108 del 6.5.2006.

Sentenza del Tribunale 14 febbraio 2012 — Italia/Commissione

(Causa T-267/06) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione "Garanzia" — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Ortofrutticoli — Ammasso pubblico di carni bovine»)

(2012/C 89/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga e F. Jimeno Fernández, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2006/554/CE della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore degli ortofrutticoli e dell'ammasso pubblico di carni bovine

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 281 del 18.11.2006.

Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012 — Germania/Commissione

(Causa T-59/09) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi ad una procedura di inadempimento chiusa — Documenti provenienti da uno Stato membro — Concessione dell'accesso — Previo accordo dello Stato membro»]

(2012/C 89/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, B. Klein e A. Wiedmann, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, P. Costa de Oliveira e F. Hoffmeister, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente M. Muñoz Pérez, successivamente S. Centeno Huerta, agenti); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Dowgielewicz, M. Szpunar e B. Majczyna, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Bering Liisberg e B. Weis Fogh, successivamente S. Juul Jørgensen e C. Vang, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente); e Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk e S. Johannesson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SG.E.3/RG/mbp D(2008) 10067 della Commissione, del 5 dicembre 2008, che concede a taluni cittadini l'accesso a determinati documenti trasmessi dalla Repubblica federale di Germania nell'ambito della procedura di inadempimento n. 2005/4569

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.
- 3) Il Regno di Danimarca, il Regno di Spagna, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica di Polonia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2012 — Electrolux e Whirlpool Europe/Commissione

(Cause riunite T-115/09 e T-116/09) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Aiuto alla ristrutturazione a favore di un fabbricante di grandi elettrodomestici notificato dalla Repubblica francese — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune a determinate condizioni — Errori manifesti di valutazione — Orientamenti per gli aiuti di Stato diretti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà»)

(2012/C 89/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Electrolux AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, avvocati) (causa T-115/09); Whirlpool

Europe BV (Breda, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente F. Tuytschaever e B. Bellen, successivamente H. Burez e F. Wijckmans, avvocati) (causa T-116/09)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. Giolito, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e J. Gstalter, agenti); Fagor France SA (Rueil-Malmaison, Francia) (rappresentanti: J. Derenne e A. Müller-Rappard, avvocati)

Oggetto

Annullamento della decisione 2009/485/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell'impresa FagorBrandt (GU 2009, L 160, pag. 11)

Dispositivo

- 1) La decisione 2009/485/CE della Commissione, del 21 ottobre 2008, relativa all'aiuto di Stato C 44/07 (ex N 460/07) cui la Francia intende dare esecuzione in favore dell'impresa FagorBrandt, è annullata.
- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Electrolux AB e dalla Whirlpool Europe BV.
- 3) La Repubblica francese e la Fagor France SA sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza del Tribunale 10 febbraio 2012 — Verenigde Douaneagenten/Commissione

(Causa T-32/11) ⁽¹⁾

[«Unione doganale — Importazione di zucchero di canna grezzo proveniente dalle Antille olandesi — Recupero a posteriori di dazi all'importazione — Domanda di sgravio di dazi all'importazione — Art. 220, n. 2, lett. b) e art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Violazione di forme sostanziali»]

(2012/C 89/34)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verenigde Douaneagenten BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. van der Meché e S. Moolenaar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Bouyon e B. Burggraaf, agenti)